

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 263/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'11 aprile 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Maurizio Greco, Dr. Umberto Maiello, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO TORINO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO "CURVA NORD - MARATONA" PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL'ART. 16 N. 2 BIS C.G.S., INFLITTA SEGUITO GARA TORINO/NAPOLI DEL 17.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 149 del 18.3.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Torino F.C. di Torino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO REGGINA CALCIO S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 2 E GIORNI 15 AL SIG. FOTI PASQUALE;**
- **AMMENDA DI €18.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, PER LE AZIONI ED I COMPORTAMENTI DISCIPLINARMENTE RILEVANTI POSTI IN ESSERE DAL PROPRIO PRESIDENTE**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E DELL'ART. 19 COMMA 2, PUNTO A) C.G.S.; DELL'ART. 10, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 4069/14 PF13-14 SP/BLP DEL 5.2.2014) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN del 31.3.2014)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Reggina Calcio di Reggio Calabria:

- riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Foti Pasquale a mesi 2;
- riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla Società Reggina Calcio S.p.A. a €15.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Maurizio Greco, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

3. RICORSO NOVARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOVARA/CARPI DEL 22.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 67 del 23.3.2014)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Novara Calcio di Novara, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma l'11 aprile 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete